

STATUTO
della CONFCOMMERCIO
Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi,
delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Sicilia.

Titolo I
Denominazione - Finalità - Organizzazioni
Articolo 1
(Denominazione)

1 La Confcommercio - Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. di Sicilia - denominata anche - Confcommercio Sicilia è l'organismo unitario - costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Confederale che tutela e rappresenta Le imprese commerciali, turistiche e dei servizi nei rapporti con l'Ente Regione, con enti e organismi pubblici e privati, nonché con le componenti politiche e sociali e le organizzazioni - economiche e sindacali operanti a livello regionale.

2 La Confcommercio Sicilia promuove lo sviluppo etico delle attività commerciali come indispensabile elemento di contrasto ad ogni forma di illegalità ed a sostegno della lotta alla criminalità mafiosa e non, al racket delle estorsioni ed all'usura. A tal fine può proporre, da sola, o attraverso le sue strutture regionali o territoriali, o in sinergia con altre associazioni, organizzazioni pubbliche e private, enti ed istituzioni, coordinate iniziative per la diffusione della cultura della legalità.

3 La Confcommercio - Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. di Sicilia non può avere vincoli con partiti politici o movimenti politici e non può aderire: ad altri organismi sindacali e professionali.

4 La sua sede è nel capoluogo della Regione.

Articolo 2
(Organizzazioni componenti)

1 Compongono la Confcommercio - Federazione Regionale, del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Sicilia, le organizzazioni territoriali di carattere generale della Regione aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese.

2 Fanno parte della Confcommercio Sicilia le Associazioni Regionali del Turismo e dei Servizi costituite ai sensi dell'art. 15.

3 Alle predette Organizzazioni è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi le medesime o analoghe finalità della Confcommercio Sicilia.

4 Possono essere associati alla Confcommercio Sicilia - in condizioni diverse dai soggetti di cui al primo e secondo comma e in base a particolari accordi - le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzano con quelli della Federazione.

5 Per ogni provincia, la Confcommercio Sicilia potrà riconoscere una sola Organizzazione avente carattere orizzontale sul territorio provinciale.

Articolo 3
(Finalità)

1 Nell'ambito delle competenze dell'Ente Regione e di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 e in armonia con le indicazioni confederali, la Confcommercio Sicilia:

- a) partecipa all'attività di programmazione e promuove iniziative legislative nell'ambito dell'autonomia della Regione Siciliana;
- b) concorre alla definizione di una politica organica per il commercio, il turismo ed il settore dei servizi;

- c) coordina l'azione delle Organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 all'art. 2, nei limiti delle materie di propria competenza;
- d) assicura la partecipazione delle categorie commerciali, turistiche e del settore dei servizi d'attività della Regione;
- e) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali del commercio, del turismo e del settore dei servizi sia richiesta o ammessa;
- f) stipula con le rappresentanze regionali dei lavoratori i contratti collettivi a carattere regionale, previa consultazione con tutte le Organizzazioni aderenti;
- g) tratta e definisce con le altre Organizzazioni Regionali, Nazionali, Sindacali ed Economiche ogni rapporto che interessi le Organizzazioni aderenti;
- h) dirama tutte le: controversie che possano insorgere tra le Organizzazioni aderenti, o tra queste e le altre Organizzazioni diverse;
- i) promuove, occorrendo, la costituzione di Istituti di studio, di promozione e di assistenza economica, tecnica, fiscale, d'istruzione professionale e di previdenza a carattere regionale, nonché di società di servizi;
- l) promuove la costituzione di rappresentanze regionali delle categorie associate attraverso appositi organismi regionali e la cui adesione a Confcommercio Sicilia deve avvenire con approvazione del Consiglio Regionale ed inoltre provvede in caso di gravi irregolarità di gestione e/o funzionamento al commissariamento e all'espulsione o alla decadenza degli stessi;
- m) promuove ed organizza ogni forma di associazionismo tra le imprese rappresentate;
- n) coordina la propria attività per i problemi di ordine sociale con la rappresentanza regionale dell'ENASCO.

Titolo II
Organi Regionali
Articolo 4
(Organi)

Sono organi della Confcommercio Sicilia:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta Esecutiva
- c) l'Assemblea Consultiva
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei revisori dei Conti.

Articolo 5
(Consiglio: composizione)

1 Il Consiglio è composto:

- a) dai Presidenti Provinciali pro-tempore o loro delegati o in assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o in assenza o impedimento da Consiglieri appositamente delegati, nonché dai Presidenti pro-tempore delle Associazioni Regionali del Turismo e dei Servizi di cui all'art. 2;
- b) dai delegati delle Organizzazioni Provinciali di cui all'art.2 nel numero così determinato: Agrigento n. Uno; Caltanissetta n. Uno; Catania n. Due; Enna n. Uno; Messina n. Due; Palermo n. Due; Ragusa n. Uno; Siracusa n. Uno; Trapani n. Uno.

2 Il Consiglio Regionale coopta nel proprio seno un rappresentante della medesima organizzazione che esprime il Presidente Regionale.

Articolo 6
(Consiglio compiti)

1 Sono compiti del Consiglio:

- a) fissare gli indirizzi di politica generale e deliberare sulle iniziative necessarie al conseguimento degli scopi di cui al precedente art.3;
- b) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Confcommercio Sicilia;

- c) eleggere, nel proprio seno. in rappresentanza del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I fino a cinque Vice-Presidenti, uno dei quali su proposta del Presidente con funzione di Vicario ed uno con funzione di Amministratore;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) stabilire i contributi a carico delle Organizzazioni di cui all'art.2 e le relative modalità di riscossione;
- f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi della Confcommercio Sicilia;
- g) procedere alla costituzione delle Commissioni Consultive Regionali previste all'art. 14;
- h) nominare - su proposta del Presidente Regionale - il Segretario Regionale;
- i) ai Vice-Presidenti saranno attribuite specifiche deleghe di settore di cui i Vice Presidenti risponderanno alla Giunta Esecutiva operando sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio.

Articolo 7

(Giunta Esecutiva: composizione)

1 La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente Regionale e dai Presidenti delle Organizzazioni Territoriali a carattere generale che possono delegare un proprio rappresentante facente parte della Giunta Provinciale.

Articolo 8

(Giunta Esecutiva: compiti)

1 Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) fissare gli indirizzi di politica regionale fissati dal Consiglio;
- b) procedere alle designazioni o nomina di cui alla lettera e dell'art.3;
- c) predisporre i bilanci annuali;
- d) provvedere - su proposta del Segretario Regionale - alla gestione del personale alla organizzazione generale degli uffici della Confcommercio Sicilia, al coordinamento con l'ufficio Regionale ENASCO;
- e) assicurare gli interventi necessari al tempestivo funzionamento della Confcommercio Sicilia, sostituendosi - in caso di urgenza - al Consiglio. salvo successiva ratifica da parte di questo.

Articolo 9

(Presidente)

1 Il Presidente rappresenta la Confcommercio Sicilia ad ogni effetto di legge e statutario. ha la firma, che può delegare

2 Il Presidente convoca il Consiglio, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea Consultiva

3 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente Vicario

4 Egli vigila sull'andamento generale della Confcommercio Sicilia, pone in atto le deliberazioni degli Organi Collegiali e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri della Giunta esecutiva, salvo successiva ratifica.

5 Il Presidente Regionale che ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Articolo 10

(Collegio dei Revisori)

1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti anche tra persone esperte non aventi la qualifica di imprenditori.

2 Il Collegio elegge il Presidente, che deve essere iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti.

3 Al Collegio si applicano le norme dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.

4 L'avviso di convocazione del Consiglio e della Giunta Esecutiva contenente l'ordine del giorno deve essere rimesso anche ai Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 C.C. primo comma.

Articolo 11
(Assemblea Consultiva)

E' composta da Presidente Regionale, dai Presidenti delle Organizzazioni Territoriali o loro delegati, dai componenti del Consiglio e dai Presidenti o coordinatori delle Associazioni di Categoria regionali di cui all'art. 3 o loro delegati.

Articolo 12
(Compiti dell' Assemblea Consultiva)

Si esprime sulle linee di politica sindacale e generale di Confcommercio Sicilia.

Articolo 13
(Collegio Arbitrale)

1 Tutte le controversie di particolare rilevanza giuridica e organizzativa, anche relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla validità delle norme contenute nel presente Statuto, possono essere deferite dal Consiglio Regionale al Collegio dei Probiviri previsto dallo Statuto della Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Titolo III
Commissioni - Comitati - Segretario Regionale

Articolo 14
(Commissioni Consultive)

1 Il Consiglio può costituire Commissioni Consultive:

- a) per lo studio, l'elaborazione di programmi e di tematiche particolari attinenti le materie di competenza della Regione;
- b) per lo studio e l'elaborazione di tematiche settoriali riguardanti i vari aspetti e problemi del processo distributivo, dell'attività turistica e dei servizi.

2 Con proprie delibere il Consiglio determina la composizione delle Commissioni e ne disciplina il funzionamento. Queste indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi esaminati e trasmettono i risultati al Consiglio, al quale spetta di armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle categorie commerciali, turistiche e dei servizi.

Articolo 15
(Associazioni Regionali per il Turismo e per i Servizi)

1 Al fine di rappresentare unitariamente in seno alla Confcommercio Sicilia le istanze degli operatori del comparto turistico e dei servizi, sono costituiti:

- l'associazione Regionale del Turismo
- l'Associazione Regionale dei Servizi

2 Le Associazioni sono presiedute rispettivamente dai Presidenti eletti in rappresentanza degli specifici comparti e sono costituiti sulla base di appositi statuti predisposti dalle stesse associazioni di settore e approvato dalla Giunta Esecutiva Regionale.

3 L'attività delle Associazioni è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva Regionale.

Articolo 16
(Comitato Consultivo dei Direttori)

1 E' costituito un Comitato Consultivo composto dal Segretario Regionale, dai Direttori delle Organizzazioni territoriali di carattere generale e dal responsabile regionale Enasco.

2 Il Comitato Consultivo si riunisce per lo studio e l'analisi tecnica dei problemi per i quali sia richiesto parere da parte degli Organi della Confcommercio Sicilia.

3 Il Comitato Consultivo può essere invitato a partecipare ai lavori del Consiglio e della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea Consultiva.

4 Qualora la metà più uno dei Direttori ne facesse richiesta, il Comitato viene convocato dal Presidente della Confcommercio Sicilia ogni qualvolta si rendesse necessario o per motivi organizzativi.

5 Il Segretario regionale coordina i lavori del Comitato Consultivo e ne riferisce agli Organi.

Articolo 17 (Segretario Regionale)

Il Segretario Regionale assiste agli Organi Collegiali nell'espletamento dei compiti ad essi demandati; è a capo del personale; sovrintende agli uffici e servizi regionali e ne assicura il regolare funzionamento; propone i provvedimenti in materia di ordinamento degli uffici e del personale.

2 Svolge inoltre funzioni di Segretario del Consiglio, della Giunta Esecutiva e dell'assemblea Consultiva.

Mantiene permanenti rapporti con i Direttori delle Organizzazioni componenti, operanti nella Regione, anche attraverso le riunioni delle Commissioni e del Comitato di cui agli art. 14 e 16.

Titolo IV Norme generali Articolo 18

(Convocazione degli Organi Regionali)

1 Le riunioni degli Organi Regionali sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2 Gli Organi Collegiali devono essere convocati mediante telegramma, telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedire tre giorni prima della data anzidetta.

3 Il Consiglio Regionale delibera la decadenza dei Consiglieri assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

4 Di tutte le riunioni degli organi collegiali deve essere tenuto regolare registro verbale.

Articolo 19 (Durata delle cariche sociali)

1 Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per i casi previsti dal comma 3 dell'art. 18.

2 Le cariche decadono comunque con la scadenza del mandato del Presidente Regionale.

3 Il rappresentante che cessa di ricoprire cariche nella Organizzazione territoriale di provenienza e nelle Associazioni del turismo e dei servizi decade automaticamente dalle cariche regionali.

Articolo 20 (Modifiche statutarie)

1 Eventuali modifiche del presente Statuto debbono essere adottate dal Consiglio della Confcommercio Sicilia con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Nel caso di decadenza del Consiglio le modifiche vengono adottate dai Presidenti o delegati delle associazioni territoriali aderenti con la maggioranza dei due terzi.

Articolo 21 (Scioglimento della Confcommercio Sicilia)

1 La durata della Confcommercio Sicilia è illimitata.

2 Lo scioglimento della Confcommercio Sicilia è deliberato dal Consiglio in seduta straordinaria, costituita da almeno quattro quinti degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

3 Lo stesso Consiglio, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

Articola 22

(Applicabiliti dello Statuto Confederale)

1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme contenute nello statuto della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Titolo V

Patrimonio-Proventi-Esercizio Finanziario

Articolo 23

(Patrimonio Sociale)

1 Il patrimonio sociale e' formato:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittima possesso della Confcommercio Sicilia;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.

Articolo 24

(Proventi della Confcommercio Sicilia)

1 I proventi della Confcommercio Sicilia sono costituiti da:

- a) contributi annuali
- b) oblazioni volontarie
- c) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni.
- d) entrate attribuite direttamente alla Confcommercio Sicilia dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici territoriali ed economici;
- e) proventi da determinarsi di volta in volta dagli Organi Collegiali.

Articolo 25

(Esercizio Finanziario)

1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno